



COMUNE DI CALVIZZANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)

*Regolamento comunale per la disciplina della costituzione
e del funzionamento del Nucleo di Valutazione*

Approvato con Delibera di Giunta comunale n. 95 del 28.12.2017

INDICE

- Art. 1 - Oggetto.**
- Art. 2 - Nomina, requisiti, durata, cessazione e revoca dell'incarico di componente del NDV.**
- Art. 3 - Incompatibilità.**
- Art. 4 - Compenso.**
- Art. 5 - Funzioni.**
- Art. 6 - Il controllo di gestione – finalità.**
- Art. 7 - Sistema di rendicontazione.**
- Art. 8 - Disposizioni finali e transitorie.**
- Art. 9 - Entrata in vigore.**

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali del Nucleo di Valutazione, di seguito NDV.
2. Le funzioni del Nucleo di Valutazione sono finalizzate al monitoraggio ed alla verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta gestione delle risorse dell'ente, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 2 - NOMINA, REQUISITI, DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELL'INCARICO DI COMPONENTE DEL NDV.

1. I componenti del NDV sono nominati dal Sindaco per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
2. Il NDV è composto da 3 membri nominati dal Sindaco sulla base di presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso del soggetto.
Il Sindaco, nel provvedimento di nomina, individua altresì il membro con funzioni di Presidente del NDV.
3. I membri del NDV devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea magistrale (LM), Laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel precedente ordinamento, in giurisprudenza, economia e commercio, ingegneria gestionale, scienze politiche o lauree equivalenti.
4. I componenti del NDV devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, in posizione direttiva e/o dirigenziale o equivalente, nella pubblica amministrazione nel campo del management e/o della valutazione della performance del personale delle amministrazioni pubbliche, desunte da precedenti incarichi conferiti, dalle quali evincere e comprovare il possesso della necessaria professionalità almeno triennale.
5. Il curriculum vitae dei componenti del NDV deve essere pubblicato, in formato europeo, sul sito del Comune nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".
6. Il provvedimento di nomina determina anche il compenso per i componenti del NDV.
7. Ove nel NDV si proceda alla sostituzione di un componente, la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organismo.
8. Il NDV continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo organismo che dovrà avvenire entro giorni 90 dalla data di scadenza dell'incarico.
9. I componenti del NDV sono revocati solo per violazioni di legge ovvero per comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa in base ai principi sul mandato su rappresentanza e cessa dall'incarico per:
 - a) Scadenza mandato;
 - b) Dimissioni volontarie;
 - c) Sopravvenuta causa d'incompatibilità di cui all'art. 3;
 - d) Impossibilità non motivata, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

Art. 3 - INCOMPATIBILITA'

1. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra:
 - a) I dipendenti dell'amministrazione interessata.
 - b) Tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
 - c) Siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
 - d) Siano componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione.
 - e) Si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile.

Art. 4 - COMPENSO

1. Ai componenti il Nucleo di Valutazione spetta un compenso annuo di € 3.600,00 oltre IVA se dovuti per ciascuno di essi.
2. Al Presidente del Nucleo spetta un compenso annuo di € 4.200,00 oltre IVA se dovuta.
3. Tali compensi saranno corrisposti in due rate semestrali a seguito di specifica richiesta.

Art. 5 - FUNZIONI

1. Le funzioni del NDV hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, garanzia e certificazione del sistema di performance management del Comune di Calvizzano.
2. Il Nucleo di valutazione esercita, in piena autonomia, le attività di cui al presente articolo e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. Esso:
 - a) Monitora il funzionamento complessivo del sistema della misurazione e valutazione. Elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi e propone, eventualmente, l'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione.
 - b) Definisce la proposta e l'aggiornamento della metodologia di graduazione delle posizioni organizzative, attraverso fattori ponderali di misurazione.
 - c) Comunica con tempestività le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
 - d) Valida la relazione sulla performance tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi svolti, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.La validazione della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.
- e) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché

dell'utilizzo dei premi di cui al titolo III del D. Lgs. n.150/2009, secondo quanto previsto dal citato decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

f) Propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei responsabili dei settori e l'attribuzione ad essi dei premi.

g) È responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 20.6.2014 convertito nella legge 11.8.2014 n. 114.

h) Promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità e quelli di cui al PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza).

i) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

j) Valida i risparmi sui costi di funzionamento conseguiti dall'Ente con i progetti di attivazione di nuovi servizi o di miglioramento dei servizi esistenti, di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999.

k) Verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati dell'art. 2, c. 1 del D. Lgs n. 165/01.

l) Partecipa al sistema dei controlli interni previsti dalla legge n. 174/2012 e.s.m.i.

m) Ogni altra funzione attribuita dalla legge in materia.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. Il Nucleo di Valutazione ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'Amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione e può accedere a tutti i luoghi all'interno del Comune, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'Amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

4. Il Nucleo di Valutazione si riunisce nella sede del Comune. L'Ente garantisce la disponibilità dei locali e strumenti idonei allo svolgimento dell'attività dell'Organismo.

5. Il Presidente convoca le riunioni almeno quarantotto ore prima della data stabilita, sentiti i componenti del Nucleo. La convocazione è comunicata ai componenti per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica indicato dai medesimi.

6. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno, ove se ne ravvisi l'opportunità.

7. La convocazione può essere richiesta anche dal Sindaco.

8. Le sedute del Nucleo di valutazione non sono pubbliche. In relazione agli argomenti trattati possono essere convocati i responsabili o gli altri soggetti direttamente coinvolti nei processi di misurazione e valutazione della performance. I dipendenti convocati devono garantire presenza personale.

9. Il NDV è validamente costituito alla presenza di almeno due dei suoi componenti. E' necessaria sempre la presenza del Presidente per la validità della riunione.

10. Le decisioni del NDV sono adottate a maggioranza dei votanti e sono riportate all'interno del verbale della riunione che viene sottoscritto dai componenti presenti.

11. I verbali con gli eventuali allegati, le relazioni ed i documenti predisposti dal NDV sono trasmessi all'Amministrazione Comunale che ne cura la conservazione e provvede a dare attuazione a quanto proposto o stabilito.

Art. 6 - IL CONTROLLO DI GESTIONE - FINALITA'

1. Il controllo di gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzati, nonché tra risorse impiegate e risultati. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati in sede di PEG (Piano esecutivo di gestione) e, attraverso analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. L'attività di controllo è svolta dal Nucleo di Valutazione che si avvale del supporto del responsabile del servizio finanziario.

3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7 del TUEL.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le normative in materia.

Art. 7 - SISTEMA DI RENDICONTAZIONE

1. I risultati della verifica sono rendicontati nei report quadrimestrali e nel referto annuale del controllo di gestione redatto alla chiusura del rendiconto di gestione.

2. I reports devono riportare:

a) Il grado di realizzazione degli obiettivi di PEG, rispetto agli indicatori di qualità e quantità, evidenziando gli scostamenti.

b) Lo stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle entrate per la parte economica - finanziaria rispetto alle dotazione con evidente le variazioni.

c) La verifica dei mezzi finanziari acquisiti dei costi dei singoli fattori produttivi e per i servizi a carattere produttivo dei ricavi.

3. Le conclusioni del predetto controllo sono trasmesse gli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le normative vigenti in materia e viene abrogata ogni altra regolamentazione o disposizione vigente.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.

